



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 settembre 2007 (06.09)
(OR. fr)**

12585/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0177 (CNS)**

**AGRI 260
AGRISTR 12**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 29 agosto 2007

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 484 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.8.2007
COM(2007) 484 definitivo

2007/0177 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'accordo politico sulla riforma della PAC, raggiunto nel 2003 in sede di Consiglio, ha dato il via ad un profondo rimaneggiamento delle modalità di erogazione degli aiuti al reddito da parte dell'UE e all'introduzione degli obblighi di condizionalità.

- **Contesto generale**

Nella relazione al Consiglio sull'applicazione della condizionalità, la Commissione ha suggerito alcuni miglioramenti auspicabili in termini di efficienza e/o di semplificazione.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Parti già consultate e urgenza.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Scopo della presente proposta è di applicare, a decorrere dal 2008, i seguenti miglioramenti specifici:

- conclusione della relazione della Commissione al Consiglio riguardo all'introduzione graduale dei criteri di gestione obbligatori che fanno parte degli obblighi di condizionalità nei nuovi Stati membri che hanno optato per il regime di pagamento unico per superficie;

- semplificazione delle condizioni di ammissibilità al regime di pagamento unico e al regime di pagamento unico per superficie relativamente al periodo durante il quale le parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore; chiarimento della responsabilità dell'agricoltore in materia di condizionalità in caso di cessione della terra nel corso dell'anno civile;
- introduzione di una base giuridica che consenta l'attuazione, nel quadro della condizionalità, di una norma *de minimis* per l'applicazione delle riduzioni nonché la possibilità di non applicare riduzioni in caso di infrazioni di importanza minore.

Viene inoltre proposto che, per tutti i nuovi Stati membri che optano per una differenziazione del valore unitario dei diritti attribuiti agli ettari di formazioni erbose o di pascoli permanenti e di ogni altro ettaro di superficie ammissibile nell'ambito del regime di pagamento unico, la data di accertamento delle parcelle sia fissata al 30 giugno 2006 anziché al 30 giugno 2003.

La presente proposta reca anche una modifica delle disposizioni speciali che disciplinano i pagamenti diretti nazionali complementari a Cipro, in conseguenza della proroga del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie adottata dal Consiglio il 19 dicembre 2006.

- **Base giuridica**

Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo: l'abolizione della regola dei dieci mesi nonché l'introduzione della norma applicabile nei casi di infrazioni di importanza minore e della norma "*de minimis*" nel regolamento (CE) n. 1782/2003 semplificheranno l'onere amministrativo.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Gli effetti della mancata applicazione delle riduzioni nel quadro della condizionalità in caso di applicazione della norma *de minimis* e le esenzioni per le infrazioni di importanza minore costituiranno un costo supplementare per il bilancio comunitario.

5. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative che devono essere adottate dalle autorità pubbliche (comunitarie o nazionali).

Semplificazione delle condizioni di ammissibilità al regime di pagamento unico e al regime di pagamento unico per superficie relativamente al periodo durante il quale le parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore.

La proposta rientra nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il riferimento 2007/AGRI/040.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza ha mostrato la necessità d'introdurre una misura di tolleranza per i casi d'inadempienza minori la cui gravità, portata e persistenza non giustificherebbero una riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere. Tale misura di tolleranza dovrebbe includere in particolare un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'applicazione di riduzioni ad importi di entità iniziale assai ridotta rischia inoltre di complicare il lavoro delle amministrazioni senza apportare un evidente effetto dissuasivo. Occorre pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che venga previsto un seguito specifico.
- (2) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio², le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oneroso lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La stessa regola deve

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.

- (3) Ai sensi dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri di cui all'articolo 2, lettera g), dello stesso regolamento possono, nell'ambito del regime di pagamento unico, differenziare il valore unitario dei diritti attribuiti agli ettari di formazioni erbose o di pascoli permanenti e di ogni altro ettaro di superficie ammissibile, accertati alla data del 30 giugno 2003 o del 30 giugno 2005 per la Bulgaria e la Romania. I nuovi Stati membri hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di identificazione è possibile che, per disfunzioni tecniche, le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese nel nuovo sistema. Per agevolare l'applicazione pratica di questa differenziazione facoltativa in tutti i nuovi Stati membri, è opportuno fissare al 30 giugno 2006 la data di accertamento delle parcelle. Occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (4) L'esperienza dimostra che la creazione della rete amministrativa necessaria per la gestione dei criteri di gestione obbligatori che fanno parte degli obblighi di condizionalità richiede una mole di lavoro considerevole. Per facilitare l'introduzione dei criteri di gestione obbligatori nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e agevolarne la messa in opera, sarebbe auspicabile un'introduzione graduale in tre anni, sul modello di quella praticata nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, secondo il calendario riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questa introduzione graduale sarebbe possibile anche se i nuovi Stati membri decidono di applicare interamente i pagamenti diretti prima dell'ultima data consentita per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 143 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio³.
- (5) L'articolo 143 ter, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa le modalità di passaggio al regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. In base a queste modalità, spetta alla Commissione autorizzare l'applicazione del regime di pagamento unico decisa da un nuovo Stato membro dopo aver valutato lo stato di preparazione di quest'ultimo. Tale autorizzazione preliminare della Commissione non appare necessaria nel contesto attuale in cui quasi tutti i pagamenti diretti risultano disaccoppiati, tenuto conto del fatto che il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento unico sono entrambi disaccoppiati e che i pagamenti legati alla superficie presentano la maggior parte degli elementi del sistema integrato, in particolare il sistema di identificazione delle parcelle. Le suddette disposizioni andrebbero pertanto soppresse.

³ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

- (6) L'allegato XII, tabella 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 indica gli importi dei pagamenti diretti nazionali complementari che devono essere erogati a Cipro in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie (RPUS) fino al 2008. Poiché il regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio ha prorogato l'applicazione del RPUS, è necessario fissare i suddetti importi in caso di applicazione del RPUS nel 2009 e nel 2010.
- (7) I nuovi Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico hanno optato per la sua introduzione a decorrere dal 2007. È opportuno che la modifica dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applichi a decorrere dalla stessa data.
- (8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

(1) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un determinato anno civile (di seguito: "l'anno civile in questione"), l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, all'agricoltore che ha presentato una domanda nel corso dell'anno civile in questione, è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

Fatto salvo il paragrafo 2, l'agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto è considerato responsabile, a meno che non possa dimostrare che l'inosservanza in questione non è dovuta a un atto o un'omissione direttamente imputabile:

a) a lui stesso, o

b) nel caso in cui le terre agricole siano state cedute nel corso dell'anno civile in questione,

– al cessionario, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e il 1° gennaio dell'anno civile successivo;

– al cedente, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra il 1° gennaio dell'anno civile in questione e la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3."

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

"3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 50 EUR per agricoltore e per anno civile.

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore."

(2) All'articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"Conformemente alle condizioni fissate nelle modalità di applicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni qualora un caso di inadempienza sia da ritenersi di importanza minore, tenuto conto delle circostanze specifiche nonché della sua gravità, portata e persistenza. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati di importanza minore.

Ogni caso di inadempienza minore constatato dovrà essere tuttavia oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza."

(3) All'articolo 44, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

(4) L'articolo 71 nonies è sostituito dal seguente:

“Articolo 71 nonies
Formazioni erbose

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.”

(5) L'articolo 143 ter è modificato come segue:

a) Al paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

b) Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.”

- c) Al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2010."

- d) I paragrafi 10 e 11 sono soppressi.

- (6) L'allegato XII è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;
- b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

- a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Nella tabella 2 dell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono aggiunte le due colonne seguenti:

"

| 2009 | 2010 |
|------------|------------|
| 0 | 0 |
| 1 795 543 | 1 572 955 |
| 0 | 0 |
| 3 456 448 | 3 438 488 |
| 4 608 945 | 4 608 945 |
| 10 724 282 | 10 670 282 |
| 5 547 000 | 5 115 000 |
| 156 332 | 149 600 |
| 4 323 820 | 4 312 300 |
| 1 038 575 | 1 035 875 |
| 31 650 945 | 30 903 405 |

"